

**Abrogazione della normativa in materia di lavoro accessorio e modifica delle
disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti.
(A.C 4373)**

RELAZIONE

La Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2017 recante "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

Nel soffermarmi sui profili strettamente attinenti alla competenza della Commissione giustizia, segnalo che l'articolo 2 del provvedimento modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare, modificando l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, si apportano le seguenti modifiche:

-viene eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera a));

-viene eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (comma 1, lettera b)).

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, le modifiche sono volte a "elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici".

In proposito, rammento che il contratto di appalto e servizi prevede una speciale forma di garanzia per i diritti dei lavoratori subordinati impiegati, disciplinata in generale dall'articolo 1676 c.c. e dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

In particolare, la parte di testo tuttora vigente del primo periodo dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede, quale forma di tutela dei lavoratori, l'obbligazione solidale tra il committente (imprenditore o datore di lavoro) e l'appaltatore (nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori), entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Per le eventuali sanzioni civili risponde invece solo il responsabile dell'inadempimento.

La parte del richiamato articolo 29, comma 2, abrogata dal provvedimento in esame (secondo, terzo e quarto periodo) prevedeva che il committente fosse convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro poteva eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accertava la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva poteva essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Resta in vigore l'ultimo periodo dell'articolo 29, comma 2, secondo cui il

committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta (ai sensi del D.P.R. 600/1973), e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.